

EMERGENZA CORONAVIRUS



IL DECRETO "RILANCIO" È LEGGE

**UN PROVVEDIMENTO INADEGUATO
PER I SETTORI DELLA CONOSCENZA**

f flccgil  FLCCGIL



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della CONOSCENZA*

**Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77**
**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

SCHEDE DI LETTURA

INDICE

NORME DI CARATTERE GENERALE.....	3
SCUOLA.....	6
UNIVERSITÀ E RICERCA.....	13
AFAM.....	21
SISTEMA ZERO-SEI	22
FONDI EUROPEI E FONDO SVILUPPO E COESIONE.....	23
FINANZIAMENTI ISTRUZIONE PARITARIA.....	24
CENTRI ESTIVI E POVERTÀ EDUCATIVA	25
CONTRIBUTO PER L'EDUCAZIONE MUSICALE	26
IeFP, IFTS e ITS	27
SETTORI PRIVATI	28

**[Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge
di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#)**

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 73

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Sintesi contenuto	Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori dodici giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Commento	Già il decreto "Cura Italia" aveva introdotto la possibilità nei mesi di marzo e aprile di incrementare di 12 giorni (in aggiunta ai 3 giorni mensili) i permessi retribuiti per i lavoratori beneficiari della Legge 104 che assistono un familiare disabile. Ora tale misura viene estesa anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Si tratta di una misura opportuna a sostegno dei lavoratori che si fanno carico di assistere un familiare disabile.

Articolo 72

Modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di specifici congedi per i dipendenti

Sintesi contenuto	Aumentato da 15 a 30 il numero di giorni di congedo parentale straordinario di cui possono usufruire, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020 e per un periodo continuativo o frazionato, i genitori lavoratori dipendenti, con figli di età non superiore a 12 anni. In alternativa è anche possibile optare per un bonus nel limite di 1200 euro utilizzabili anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 , ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In aggiunta, al punto precedente, è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per i genitori con figli minori di 16 anni , per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 81

Modifiche all'articolo 103 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Sintesi contenuto	Sospensione dei termini fino al 31 luglio per fornire i dati richiesti direttamente dall'Istat alle amministrazioni, enti e organismi pubblici, per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale
Commento	Prorogare le scadenze amministrative previste per le PPAA evitando così di sanzionarle per non aver rispetto termini previsti per una situazione di ordinarietà, è certamente una misura utile che va incontro alla difficoltà che gli uffici scontano nel periodo di emergenza Covid 2019.

Articolo 4-bis

Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale

Sintesi contenuto	L'articolo introdotto dalla legge di conversione modifica la normativa transitoria che consente l' assunzione a tempo indeterminato di coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni . In particolare viene estesa al 31 dicembre 2020 (scadenza precedente: 31 dicembre 2017) la data entro cui occorre aver maturato il requisito dei tre anni di anzianità negli ultimi otto anni per poter partecipare alle procedure concorsuali riservate.
Commento	La modifica apportata al comma 2 dell'art. 20 è positiva perché amplia il termine entro il quale maturare il requisito dei tre anni di contratto per poter partecipare alle procedure concorsuali riservate ai fini della stabilizzazione. In questo modo si riallinea l'applicazione del comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 all'analoga modifica al comma 1 dello stesso articolo del D. Lgs. 75/2017 introdotta nel milleproroghe del 30 dicembre 2019. E' da evidenziare che la ricaduta di questa positiva modifica sul personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) crea non poche contraddizioni in ragione del fatto che la richiamata analoga modifica al comma 1 del D. Lgs. 75/2017 non trova applicazione al personale degli EPR per quanto stabilito dall'art. 3 ter della Legge 5 marzo 2020 n. 12: ciò ci fa ritenere sempre più urgente eliminare il comma 1 dell'art. 3 ter della L.12 del 2020 ed eliminare così questa ingiustificata disparità di trattamento operata ai danni del personale degli EPR.

Articolo 263

Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Sintesi contenuto	<p>Si prevede la graduale e progressiva riapertura delle pubbliche amministrazioni che adeguano l'operatività degli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini.</p> <p>Le norme (art. 87 comma 1 lettera a) Decreto Legge 18/20) che limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza, cessano di avere effetto alla data del 15 settembre 2020.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Il Ministero della Pubblica Amministrazione con uno o più decreti può stabilire criteri e fissare principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.</p> <p>Le amministrazioni devono inoltre adeguare il servizio alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.</p> <p>È prevista la formazione del personale dirigente, per il quale detta attività è utile ai fini della valutazione della performance.</p> <p>Le disposizioni valgono anche per le pubbliche amministrazioni all'estero.</p> <p>Il comma 4-bis introdotto dalla Legge di conversione del decreto legge, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance (articolo 10 del decreto Brunetta). Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, comunque garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della</p>
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>progressione di carriera. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche.</p>
Commento	<p>Premesso che la norma sul POLA introdotta dalla legge di conversione non riguarda i settori scuola e afam ai quali non si applica il Piano della performance, ribadiamo la necessità che tutta la materia dell'impiego della modalità di prestazione del lavoro non in presenza, anche alla luce dell'esperienza fatta durante l'emergenza sanitaria, abbia una puntuale regolazione per via contrattuale attraverso un accordo quadro e successivo recepimento e adeguamento delle norme nei rispettivi CCNL, con particolare riferimento agli orari di lavoro, al diritto alla disconnessione, all'attività informativa e formativa. Pertanto nel merito e nel metodo riteniamo questo intervento normativo una forzatura rispetto al percorso contrattuale che dovrà normare e consentire al meglio di utilizzare il lavoro agile, adeguandolo nella consistenza e nelle modalità di attuazione alle specificità di ogni settore.</p>

Articolo 92 **Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL**

Sintesi contenuto	<p>Le prestazioni di NASPI e DISCOLL che terminino nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto legge 34/20.</p> <p>L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p>
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCUOLA

Articolo 230 Incremento posti concorsi banditi

Sintesi contenuto	<p>L'articolo incrementa di 16 mila unità i posti per le immissioni in ruolo nella scuola secondaria, di cui 8 mila vanno al concorso straordinario e 8 mila al concorso ordinario.</p> <p>In questo modo i posti destinati allo straordinario diventano 32 mila. Le assunzioni saranno disposte a partire dall'a.s. 2020/2021 sino ad esaurimento delle graduatorie dei vincitori, nel rispetto della quota di assunzioni destinata a tale procedura (tale quota, ricordiamolo, è pari al 50% dei posti che residuano dalle assunzioni destinate a GAE, concorso 2016 e concorso 2018, nelle percentuali assegnate a tale procedura dal Dlgs 59/17).</p> <p>L'incremento di 8 mila unità porta i posti destinati al concorso ordinario a 33 mila unità.</p> <p>Non vi sono oneri diretti derivanti da tale incremento delle assunzioni, che agisce su posti vacanti o che si renderanno tali per effetto del turn-over.</p> <p>Una copertura pari a 4 milioni di euro è invece necessaria per incrementare il fondo destinato a coprire i costi relativi all'acquisizione dei 24 CFU per i vincitori del concorso straordinario.</p> <p>È prevista la stipula fino al 31 dicembre 2020 di contratti aggiuntivi a completamento dell'orario degli ex Lsu internalizzati su posti part time</p>
Commento	<p>L'incremento dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria pari a 8 mila unità, che portano il totale dei posti banditi da 24 mila a 32 mila, è una misura condivisibile, tuttavia il rinvio della procedura concorsuale e gli interventi che hanno reso ancor più complesso l'iter concorsuale, muovono in una direzione opposta a quella che sarebbe utile alla scuola. Di fatto, tra rinvii e nuove prova scritta, il nuovo anno scolastico partirà all'insegna delle cattedre scoperte e di nuovi record di abuso dei contratti a termine. In questo modo non si danno risposte alle famiglie, e agli alunni in termini di continuità didattica, né ai lavoratori precari in termini di assunzione.</p> <p>Anche l'incremento di 8 mila unità a favore della procedura concorsuale ordinaria è una misura positiva, che porta i posti messi a bando in questo caso a 33 mila.</p> <p>Tuttavia a causa della complessa procedura prevista i tempi di espletamento del concorso ordinario saranno molto lunghi, per questo tra le nostre richieste c'è anche quella di semplificare la procedura di questo concorso al fine di garantire le immissioni in ruolo entro l'a.s. 2021/22.</p> <p>Il completamento orario per gli ex Lsu internalizzati con contratti part time è una misura condivisibile, anche se sarebbe stato auspicabile un provvedimento stabile e non a carattere temporaneo.</p>

Articolo 230 bis
Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici

Sintesi contenuto	<p>Il primo comma autorizza le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica.</p> <p>Il secondo comma autorizza il Ministero dell'istruzione, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal Decreto Legge 126/2019 (L. 159/2019), a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2021, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive conferiti sulla base dello stesso D.L.</p> <p>Il terzo comma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo di 13,1 milioni volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017.</p>
Commento	<p>Comma 1 La disposizione che prevede l'assunzione di 1.000 assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo, è opportuna e da tempo richiesta dalla Flc Cgil. Di fatto viene prorogata un'analogha disposizione già introdotta durante la sospensione delle attività didattiche. Va evidenziato però che il numero di posti previsti non è in grado di assicurare la presenza di questa importante figura professionale in tutte le istituzioni scolastiche e, inoltre, non è funzionale per le scuole, oltre che inaccettabile sul piano sindacale, che i contratti siano limitati ai primi 4 mesi dell'anno scolastico.</p> <p>Comma 2 L'indizione del concorso per dirigenti tecnici copre con grave ritardo e in minima parte i posti vacanti dell'organico. Il Decreto Legge 126 consente l'assunzione di 59 unità dal 1 .01.2021 (risultato ormai non conseguibile) e di 87 unità dal 2023. Fino al 31.12.2020 i 59 posti saranno coperti da dirigenti con incarico temporaneo. Si tratta di misure del tutto insufficienti ad assicurare la sistema scolastico la necessaria presenza dei dirigenti tecnici.</p> <p>Comma 3 I 13,1 milioni di euro rappresentano una parziale restituzione (13 milioni per due annualità) dei tagli permanenti subiti dal Fondo Unico Nazionale a partire dal 2017 (24 milioni di euro annui), a seguito di una interpretazione restrittiva del MEF sull'applicazione del blocco del salario accessorio previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017. Lo stanziamento non elimina però le problematiche delle retribuzioni dei dirigenti scolastici perché sarà necessario consolidare ulteriormente il FUN relativo all'a.s. 2019/2020.</p>

Articolo 231

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

Sintesi contenuto	<p>Per assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021, il Fondo per il funzionamento delle scuole viene incrementato di 331 milioni di euro nel 2020 per i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) acquisto di servizi di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;2) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, e di consumo, in relazione all'emergenza sanitaria;3) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, Dsa e Bes;4) interventi per potenziare la didattica anche a distanza e favorire l'inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;5) acquisto e messa a disposizione in comodato d'uso, in particolare degli studenti meno abbienti, di dispositivi digitali e della connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza;6) acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi;7) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. <p>Le risorse sono assegnate alle scuole dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento.</p> <p>Per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna scuole, sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.</p> <p>A questo scopo sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020.</p> <p>Ulteriori 2 milioni di euro sono ripartiti in favore delle scuole della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (<i>comma 7-bis</i>)</p>
Commento	<p>Naturalmente circa i fondi che vengono stanziati per il funzionamento amministrativo e didattico la valutazione non può che essere positiva, soprattutto laddove si prevede la finalità dell'acquisto di materiali per assicurare la salubrità degli ambienti e il potenziamento della strumentazione didattica a beneficio delle scuole, degli studenti, degli alunni con maggiore disagio personale e sociale. E ciò si può dire sia per i 331 milioni di euro finalizzati alla ripresa di settembre sia per i circa 40 milioni di euro finalizzati al corretto svolgimento degli esami di maturità.</p> <p>Lascia molti dubbi la tempistica che viene prevista per i lavori da fare soprattutto laddove si prevedono anche interventi di piccola manutenzione per la ripresa di settembre.</p> <p>Alle scuole si chiede di lavorare un po' al buio anche perché non si conoscono le condizioni in cui si riprenderanno le attività didattiche.</p> <p>E non è detto che gli interventi affidati esclusivamente alle scuole si possano effettivamente effettuare considerate le difficoltà dei tempi ristretti e del periodo estivo.</p> <p>Sarebbe qui stato opportuno un piano di interventi sinergici fra MI, Regioni, Comuni e Province (Enti proprietari), attraverso un programma coordinato che, al di là delle pulizie, degli acquisti per le sanificazioni, per lo smaltimento dei rifiuti, si facesse carico della manutenzione nei mesi estivi.</p>

Colpisce, a questo proposito, il "piglio" finto-manageriale e allusivamente punitivo laddove si dice che alle scuole che entro settembre non abbiano impegnato tutti i fondi attribuiti, questi ultimi saranno sottratti e trasferiti a chi li ha saputo spendere. È la classica mentalità che considera le scuole non centri di cultura ma centri di spesa.

Manca poi una chiara parola sulla possibilità di utilizzo dei fondi del funzionamento anche per la retribuzione del personale interno che sarà impegnato nelle pulizie straordinarie e ricorrenti che saranno richieste alla ripresa autunnale.

Facendo due conti sulle risorse da assegnare per la ripresa a settembre, pari a 331 milioni di euro per il 2020, suddividendoli per le 7.785 scuole pubbliche, ne deriva un finanziamento complessivo medio per ciascuna scuola, pari a 42.517 mila euro. Una risorsa irrisoria se consideriamo che una scuola tipo di circa 1.500 alunni + 200 unità di personale scolastico dovrà spendere circa 187 mila euro solo per le mascherine di protezione (calcolandone 1 al giorno a persona). Come potrà effettuare la scuola tutti gli altri tipi di interventi previsti sull'edilizia scolastica, sui presidi informatici per la didattica anche a distanza, per gli alunni con disabilità, ecc...?

Per quanto riguarda l'utilizzo del personale interno e la sua remunerazione vanno messi in conto due aspetti importanti:

1) le dotazioni di unità di personale ATA a disposizione non sono sufficienti, ora meno che mai, a causa dell'aumento ed onerosità dei nuovi compiti affidati per consentire una ripresa in sicurezza delle attività scolastiche. Se, ad esempio, pensiamo di dover igienizzare in modo adeguato un laboratorio, dopo l'utilizzo di ogni cambio di classe, dobbiamo considerare che ci vorrà almeno un'ora per queste operazioni. Lo stesso dicasi per la pulizia delle classi e di tutti gli altri spazi, che richiederà dei tempi più dilatati proprio per la tipologia delle procedure di igienizzazione al fine di rendere di nuovo salubri gli ambienti. E va considerato anche che, data la maggiore lunghezza dei tempi da dedicare a questa funzione, i Collaboratori non potranno effettuare vigilanza, sorveglianza e assistenza agli alunni con disabilità.

Il secondo aspetto riguarda proprio la remunerazione che va corrisposta a questo personale a cui spetta una intensificazione proprio per lo svolgimento dei compiti suddetti.

Riguardo al comma 7-bis introdotto dalla legge di conversione, si tratta di risorse aggiuntive a quelle già stanziare per la pulizia degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento degli esami di Stato, destinate specificatamente alla Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano.

Articolo 231-bis
Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza

Sintesi contenuto	<p>I dirigenti degli Uffici scolastici regionali possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe; - attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e ATA; - prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine delle lezioni.
Commento	<p>Al fine di consentire la ripartenza delle attività didattiche in sicurezza e per assicurare il distanziamento fisico si consente di rivedere il numero di alunni per classi. La misura appare opportuna al fine di risolvere il sovraffollamento delle classi e limitare il numero di alunni stipati in aule spesso neanche a norma, limitazione che dovrebbe essere stabilita a regime e non solo in via transitoria. Appare invece del tutto inopportuna la previsione di derogare al numero massimo di alunni per classe, con il rischio di determinare situazioni rischiose per la sicurezza e inadatte a qualsiasi attività didattica.</p> <p>Si condivide la previsione di assumere altro personale sia docente che ata per far fronte alle esigenze delle scuole di riprendere le attività didattiche in presenza. Il problema è che le risorse stanziare, di cui al successivo articolo, sono largamente insufficienti ed inadeguate per poter assumere tutto il personale davvero necessario. In assenza di ulteriori risorse le scuole saranno costrette a ricorrere alla riduzione del tempo scuola e ai doppi turni, penalizzando ulteriormente gli alunni già colpiti da una lunga sospensione delle attività in presenza a causa dell'epidemia.</p> <p>Infine, non è affatto condivisibile che in caso di sospensione dell'attività in presenza, il personale assunto verrà licenziato e senza alcun indennizzo. La scuola italiana ha bisogno di più personale e in forma stabile e non di incrementare la precarietà del lavoro, condizione deleteria tanto per i lavoratori quanto per la continuità e qualità della scuola.</p>

Articolo 232
Edilizia Scolastica

Sintesi contenuto	<p>L'articolo di fatto determina una serie di modifiche ad altri testi di legge finalizzate ad accelerare l'utilizzo di fondi già stanziati, da parte delle pubbliche amministrazioni in funzione di interventi di edilizia scolastica: cambiano percentuali di erogazione di fondi nella tempistica stabilita, si individuano riduzioni dei tempi per l'emanazione di pareri, si individuano deroghe sulle tempistiche dei pagamenti ai fornitori. Il comma 8 stanziava 30 Milioni di euro per gli Enti Locali finalizzati ad interventi per adattamento degli ambienti di edifici scolastici alle esigenze dell'avvio del nuovo anno</p> <p>Il comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede un contributo straordinario per l'Istituto Quasimodo in Magenta per adeguamenti edilizi finalizzati al contenimento del covid-19, pari a 5 Milioni di Euro. Le risorse sono prelevate dal "Fondo per esigenze indifferibili" istituito dall'art. 1 comma 200 della Legge 190/14.</p>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 234

Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

Sintesi contenuto	<p>La norma prevede di realizzare un sistema informatico integrato – tramite la SOGEI in qualità di società in-house del Ministero dell'Economia e delle Finanze - per il supporto del settore dell'istruzione scolastica, ai fini della raccolta, sistematizzazione e analisi multidimensionale dei dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, per il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale e per la didattica a distanza.</p> <p>La misura prevede anche di facilitare il lavoro quotidiano delle istituzioni scolastiche per la gestione delle istanze di cessazione dal servizio.</p> <p>Le risorse autorizzate per questa spesa ammontano a dieci milioni di euro per il 2020 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione.</p>
Commento	<p>Sulla funzionalità del sistema informativo centrale del Ministero sono anni che abbiamo sollecitato e fatto delle proposte per trovare una soluzione strutturale a quella che è una delle massime disfunzioni che denunciavamo da tempo.</p> <p>Nel 2017, ai Tavoli Tecnici per la semplificazione amministrativa, il Ministero era in attesa di un rifinanziamento per potenziare il Sistema centrale che non riusciva a dialogare sufficientemente bene con le scuole, costrette a ricorrere agli applicativi privati a pagamento, sottraendo fondi al funzionamento amministrativo e didattico e ponendo problemi di privacy.</p> <p>La soluzione d'investire risorse per il Sistema Informativo centrale, che risponda a criteri di funzionalità, è una cosa che abbiamo sempre sostenuto per consentire il corretto e regolare svolgimento del lavoro delle scuole ed assicurare efficacia e continuità all'azione amministrativa, convinti che una buona qualità dei servizi informatici sia alla base anche di una buona qualità della didattica.</p> <p>Da tempo rivendichiamo un investimento mirato ad istituire un portale unico per tutte le scuole, rendere funzionale il Sistema centrale, porre fine alle sue inefficienze, implementando la sua interoperabilità (come prevedeva il codice CAD già nel 2005), in modo da prevedere la trasmissione dei flussi dei dati direttamente tra le varie Amministrazioni ed Enti pubblici e riducendo, di conseguenza, anche l'impegno delle scuole, costrette a digitare di continuo dati già in possesso delle altre amministrazioni (oltre a continui monitoraggi, rilevazioni, ecc..).</p> <p>Un aspetto su cui porre l'accento è che la misura prevede come obiettivo anche quello di facilitare il lavoro delle segreterie per quanto riguarda le pratiche di cessazione dal servizio. Queste pratiche, che erano state interamente scaricate sulle scuole, ma che sono di competenza dell'INPS, devono ridursi a una mera trasmissione di dati dei dipendenti da una piattaforma ad un'altra.</p> <p>Negli incontri dei Tavoli Tecnici sulle disfunzionalità degli assetti amministrativi del Ministero che si riversavano pesantemente nelle scuole, l'Amministrazione sosteneva la necessità di un investimento di 50 milioni di euro e la necessità di attendere la conclusione del periodo di vigenza dell'appalto per procedere alla riorganizzazione complessiva del sistema informatico. Da ciò il nostro dubbio che i 10 milioni di euro stanziati oggi possano essere sufficienti a coprire una necessità di spesa di 50 milioni di euro che venivano richiesti ieri.</p>

Articolo 235
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione

Sintesi contenuto	Vengono stanziati 377 mln di euro per il 2020 e 600 mln di euro per il 2021 da ripartire tra le istituzioni scolastiche statali per la predisposizione di misure finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021
Commento	L'articolo indica genericamente la finalità (il contenimento dell'epidemia) ma non esplicita a quali interventi sono destinati i finanziamenti stanziati (l'unica finalizzazione è quella indicata dall'articolo 231-bis). Pur trattandosi di stanziamenti significativi, si evidenzia comunque che al fine di assicurare una ripresa delle attività didattiche in presenza e in piena sicurezza necessiterebbero alle scuole risorse ben più consistenti da investire in strutture e personale. Si vedano in proposito le proposte della Flc Cgil contenute nel fascicolo " Tornare a scuola in sicurezza "

UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 12

Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

Art. 13

Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sintesi contenuto	<p>Misure di semplificazione e accelerazione dell'acquisizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi attraverso una comunicazione diretta da parte delle strutture sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria del Mef. Tale Sistema rende immediatamente disponibili tali dati all'Anagrafe nazionale della popolazione residente e all'Istat.</p> <p>Viene consentito all'Istat di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non presenti nel PSN necessarie a colmare il fabbisogno informativo derivante dall'emergenza sanitaria e/o finalizzate alle scelte di policy funzionali alla gestione della stessa. La norma autorizza l'Istat per l'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni ed analisi all'utilizzo in modo ampio tutte le fonti utili. A tale fine è possibile il trattamento dei dati personali rientranti tra le categorie particolari. L'Istat fa fronte alle attività aggiuntive con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente</p>
Commento	<p>Gli interventi di cui agli artt. 12 e 13 sono positivi nell'ottica di favorire i processi di analisi e valutazione. Nonostante però il grande impegno aggiuntivo richiesto all'Istat – che peraltro dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha prodotto numerosi contributi informativi sui principali aspetti socio-economici connessi alla crisi - non è previsto nessun finanziamento straordinario</p>

Articolo 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

Sintesi contenuto	<p>È istituito un fondo, denominato "<i>Fondo per il trasferimento tecnologico</i>", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.</p> <p>Al comma 4, viene previsto un finanziamento, attraverso la stipula di una convenzione, di 5 milioni di euro per l'ENEA e al comma 5 viene prevista la istituzione di una fondazione di diritto privato "<i>Enea Tech</i>", finanziata con 12 milioni di euro per corrente anno.</p>
Commento	<p>Si tratta di un finanziamento ingente per la valorizzazione e l'utilizzo dei risultati della ricerca. Alla luce dell'importanza dell'investimento e dei ministeri che lo gestiranno, tra i quali non compare neanche il MUR, appare evidente l'esigenza di un coordinamento rispetto all'impegno dello stato in un settore fondamentale come quello della ricerca. Risalta inoltre, sempre in riferimento alla portata dell'investimento e all'esigenza di un piano strategico sulla ricerca, che il sistema della ricerca pubblica sia attualmente così fortemente sotto finanziato.</p> <p>Quanto previsto dal presente articolo, in riferimento anche al ruolo dell'Enea e alla costituzione di una fondazione di diritto privato finanziata interamente con soldi pubblici, sarà oggetto di uno specifico approfondimento.</p>

Articolo 99
Osservatorio del mercato del lavoro

Sintesi contenuto	<p>Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti dell'emergenza Covid-19 sul mercato del lavoro, viene istituito, presso il Ministero del Lavoro, l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.</p> <p>Per le finalità ad esso attribuite il Ministero potrà avvalersi di un Comitato scientifico con rappresentanti di diversi Enti e Istituzioni fra cui: l'ISTAT, l'INAPP e l'ANPAL. Tale attività si realizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e deve essere "assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente."</p>
Commento	<p>In questo momento, a seguito della mancata piena attuazione di quanto disposto dal DLgs 150/15 in tema di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, gli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, stanno vivendo un momento di grave incertezza.</p> <p>L'aver istituito l'Osservatorio, senza consolidare il ruolo e la funzione dell'INAPP e dell'ANPAL attesta l'assenza di una visione organica da parte del Ministero.</p> <p>Anche in questo caso siamo di fronte a funzioni che vengono incrementate, senza la previsione di un aumento dei finanziamenti per gli enti coinvolti.</p>

Articolo 117 comma 1 lettera d)
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

Sintesi contenuto	<p>In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:</p> <p>d) ad anticipare all'Istituto Superiore di Sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020</p>
Commento	<p>La norma che si vuole introdurre ha il solo obiettivo di incrementare la liquidità disponibile presso gli Enti sanitari fra cui l'Istituto Superiore di Sanità, "allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti" nel momento di grave emergenza.</p> <p>Sarebbe stato invece necessario prevedere un aumento del finanziamento ordinario dell'Istituto Superiore di Sanità (che è inferiore a quello di dieci anni fa), che attualmente è insufficiente a coprire i costi dovuti al funzionamento e che il costo del personale è in parte coperto dal finanziamento per la ricerca. Serve inoltre prevedere concorsi per il reclutamento di personale della ricerca per almeno 100 unità volto anche alla assunzione di giovani ricercatori.</p>

Articolo 236
Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

comma 1

Sintesi contenuto	<p>Il "<i>Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca</i>" previsto dall'art. 100 del decreto legge Cura Italia (DL 18/20) è incrementato di 62 milioni di euro per l'anno 2020 (passando così da 50 a 112 milioni di euro). L'incremento è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.</p>
Commento	<p>Se lo scopo del fondo è consentire alle università, agli enti di ricerca e all'AFAM di far fronte ai costi che dovranno sostenere per fronteggiare l'emergenza sanitaria, l'importo stanziato è insufficiente e a riguardo lo sarebbe anche solo rispetto alle misure da adottare per corrispondere all'esigenza di sicurezza sanitaria delle strutture, considerando che da 10 anni non ci sono investimenti nell'edilizia e diffusi sono stati i tagli alle manutenzioni. Poi ci sarebbero altri aspetti che dovrebbero essere garantiti economicamente rispetto agli effetti dell'emergenza sanitaria, come ad esempio il prolungamento dei contratti ai lavoratori precari</p>

Articolo 236 comma 2

Sintesi contenuto	Estese le disposizioni che prevedono semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica
Commento	L'intervento autorizza le università statali a procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività in deroga all'obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali, non solo nel caso - già previsto dalla normativa vigente - di acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca e terza missione, ma anche per gli acquisti dei medesimi beni destinati all'attività didattica.

Articolo 236 comma 3

Sintesi contenuto	Incrementato di 165 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l'anno 2020. Le risorse sono finalizzate a riconoscere al maggior numero di studenti l' esonero , totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale
Commento	Le tasse universitarie che in Italia valgono circa 1,5 miliardi l'anno, andrebbero proprio abolite, come lo sono in diversi Paesi europei, come primo intervento sul diritto allo studio, considerato che il nostro Paese è al penultimo posto tra i 28 Paesi UE come numero di giovani laureati. L'intervento, che per altro è limitato solo al 2020, è pertanto totalmente inadeguato

Articolo 236 comma 4

Sintesi contenuto	Incrementato di 40 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio , prioritariamente finalizzati al sostegno degli interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio
Commento	Come sopra, insieme all'abolizione delle tasse Servirebbero investimenti nel sostegno al diritto allo studio, nella residenzialità Universitaria e nel welfare studentesco in genere, oltre ad ampliare il numero di studenti beneficiari di borse di studio. L'intervento, che per altro è limitato solo al 2020, è pertanto inadeguato. Servirebbero almeno 200 milioni di euro a regime

Articolo 236 comma 5

Sintesi contenuto	Incrementato di 15 milioni, per l'anno 2020, il fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli interventi destinati ai dottorandi titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 , i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente
Commento	L'intervento è positivo, anche se è necessario che la proroga sia per un periodo di tempo superiore

Articolo 236 comma 6

Sintesi contenuto	La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/10, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19
Commento	L'intervento non va bene perché è solo di carattere normativo. Va prevista la copertura economica per consentire in maniera omogenea di garantire il proseguimento delle attività sospese per l'emergenza sanitaria.

Articolo 236 comma 7

Sintesi contenuto	Rinviata al 2023 la disposizione che prevede che il MUR possa disporre penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato nei confronti delle Università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente.
Commento	Nelle more di un indispensabile superamento della L.240 e dei molti indicatori che ne sono derivati, andrebbero definite (e condivise) tutte le deroghe necessarie per il miglior funzionamento del sistema universitario in questa fase di emergenza sanitaria.

Articolo 238

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca

comma 1

Sintesi contenuto	Incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021 il FFO per l'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/10 (art. 238 comma 1)
Commento	Intervento che va nella direzione giusta, anche se la limitatezza delle risorse investite non consentirà di scalfire il divario rispetto alla media degli altri Paesi e neanche di recuperare i tagli sul personale degli ultimi dieci anni, che, oltretutto, hanno colpito pesantemente anche il personale tecnico e amministrativo

Articolo 238 comma 2

Sintesi contenuto	Per le stesse finalità di cui al comma 1 il Fondo ordinario degli Enti di ricerca è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021
Commento	Intervento anche questo che va nella direzione giusta ma limitato, considerando che abbiamo 1/3 dei ricercatori della Germania e metà di quelli inglesi e francesi. Inoltre non tiene conto della realtà complessiva degli Enti pubblici di ricerca che non sono vigilati solo dal MUR, a cui il finanziamento è destinato. Con riferimento al solo FOE, servirebbero circa 200 milioni di euro per avere il valore di 10 anni fa, considerata l'inflazione intercorsa nel periodo

Articolo 238 comma 4

Sintesi contenuto	Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) . Viene incrementato di 250 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni per il 2022 il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, FIRST , per progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale
Commento	Si tratta di un finanziamento atteso e necessario, considerato anche il ritardo del nostro Paese nel contesto internazionale rispetto ai finanziamenti in ricerca. Ritardo che non viene certo colmato, ma è un intervento che va nella direzione giusta, atteso che i criteri con i quali verranno utilizzate queste risorse alla fine non accentuino ulteriormente i divari che si sono determinati in questi anni, a cominciare dalla gestione dei finanziamenti per i dipartimenti di eccellenza.

Articolo 238 comma 5

Sintesi contenuto	Incrementato l'FFO di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università.
Commento	Serve assolutamente aumentare il finanziamento dell'FFO, ma la misura è totalmente insufficiente! Il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università, a prescindere dai vincoli sulla destinazione delle risorse non sempre coerenti con la realtà degli atenei, pur considerando la somma delle risorse complessive previste dal comma 1 e da questo comma 5, è ancora oggi complessivamente al di sotto di quello di 10 anni fa, considerata anche l'inflazione intercorsa nel periodo. Inoltre, basta rilevare che, dati EUROSTAT, l'Italia nel 2017 risultava ultimo tra i 28 Paesi UE come finanziamento all'università! L'incremento di 200 milioni serve a malapena a coprire l'incremento economico delle retribuzioni determinato nella stagione contrattuale 2016/2018

Articolo 238 comma 6

Sintesi contenuto	Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016.
Commento	Per il 2020 non si applicano alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca la norma secondo cui le Amministrazioni Pubbliche assicurano un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Articolo 238 comma 7

Sintesi contenuto	Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commento	Vengono positivamente introdotte norme di semplificazione della normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In particolare si anticipa la fase dell'ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell'Esperto Tecnico Scientifico (ETS) rispetto alla normativa attuale che prevede la preventiva nomina del ETS, la quale, normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. Con l'anticipazione del decreto di ammissione al finanziamento sulla base delle graduatorie internazionali – per le quali il MUR concorre nella fissazione dei criteri di valutazione e di eleggibilità – i beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell'ETS per avviare l'iter di contrattualizzazione.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 238 comma 8

Sintesi contenuto	All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)".
Commento	La legge di bilancio 2019 prevede che Università statali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2019-2025 , garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. La nuova norma prevede che l'incremento deve contemplare anche le maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università

Articolo 250 comma 5

Conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

Sintesi contenuto	Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.
Commento	Le procedure concorsuali di reclutamento , già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/10, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali.

Articolo 3
Incarichi conferiti anche ai medici specializzandi

Sintesi contenuto	Gli incarichi individuali a tempo determinato relativi alle professioni sanitarie (di cui all'art. 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi
Commento	L'intervento previsto tende a fronteggiare in questa fase di emergenza sanitaria la grave carenza di medici nelle strutture ospedaliere.

Articolo 5
Incremento delle borse di studio degli specializzandi

Sintesi contenuto	Incrementate le risorse per le borse di studio dei medici specializzandi. L'incremento è pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024
Commento	Intervento necessario, che si somma a quello già previsto nella legge di bilancio 2020 per fronteggiare la grave carenza di medici specialisti, carenza che è risultata drammaticamente evidente con l'emergenza sanitaria in atto.

AFAM

Articolo 236 commi 1, 2, 3, 6 e 7bis Misure a sostegno delle istituzioni di alta formazione artistica musicale

Sintesi contenuto	<p>Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" previsto dall'art. 100 del decreto legge Cura Italia (DL 18/20) è incrementato di 62 milioni di euro per l'anno 2020 (passando così da 50 a 112 milioni di euro). L'incremento è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. (<i>comma 1</i>)</p> <p>Estese le disposizioni che prevedono semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca (esonero a ricorrere alle convenzioni-quadro, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), all'utilizzo della rete telematica, agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.) all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica. (<i>comma 2</i>)</p> <p>Incrementato di 8 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche. Le risorse sono finalizzate a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. (<i>comma 3</i>)</p> <p>Per il 2020 non si applica la norma della legge di bilancio 2020 (Legge 160/19 art. 1 comma 610) secondo cui le Amministrazioni Pubbliche assicurano un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. (<i>comma 6</i>)</p> <p>I diplomi di specializzazione in musicoterapia, ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). (<i>comma 3-bis</i>)</p>
Commento	<p>È sicuramente significativo constatare che gli interventi sull'AFAM siano sempre collegati ad analoghi interventi relativi al settore universitario. Importante la norma che deroga all'obbligo di risparmio riguardo alle spese relative al settore informatico sostenute nel biennio 2016-2017. Negativo è il fatto che le risorse messe in campo siano come di consueto molto limitate e finalizzate a mettere toppe all'attuale situazione emergenziale o a norme introdotte recentemente. 8 milioni di euro per il diritto allo studio appaiono in questo contesto una goccia nel mare che non tengono in alcun conto delle problematiche che dovranno affrontare tanti studenti che, a causa della crisi economica, non saranno in grado di pagare le tasse accademiche.</p> <p>Nulla è detto riguardo alla possibilità per le istituzioni afam di attingere i fondi dedicati alla Ricerca scientifica.</p> <p>La norma sull'equipollenza dei diplomi di specializzazione in musicoterapia pone fine ad un evidente errore del Ministero dell'Università, già segnalato dalla FLC CGIL, che a parità di percorsi di studio, aveva autorizzato in alcuni istituti la specializzazione in altri il diploma accademico di II livello, con evidenti ricadute soprattutto riguardo all'accesso all'insegnamento nel settore scolastico.</p>

SISTEMA ZERO-SEI

Articolo 233 comma 1

Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni

Sintesi contenuto	Viene incrementato di 15 milioni di euro , per l'anno 2020, anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Con successivo decreto il Ministero dell'istruzione provvederà al riparto del fondo, fermi restando i criteri previsti dal DLgs 65/17. Per assicurare la tempestiva erogazione dei finanziamenti, si potrà prescindere dalla prevista intesa con la Conferenza Unificata, qualora essa non pervenga entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge
Commento	<p>L'incremento di 15 milioni di euro è una goccia nel mare rispetto ai bisogni cui si dovrà far fronte per il rilancio dell'offerta formativa rivolta alla fascia d'età 0-6 anni. La conferma dei criteri di assegnazione dei fondi, inoltre, rischia di consolidare l'esistente, come avvenuto negli anni precedenti in cui il contributo alle spese di gestione e la riduzione delle rette ha messo in secondo piano l'obiettivo strategico, dichiarato nello stesso DLgs 65/17, di implementare l'offerta dei nidi, generalizzare la scuola dell'infanzia, qualificare l'intero sistema. Si rileva, inoltre, che per assicurare il diritto dei bambini e delle bambine alla formazione fin dall'infanzia e garantire alle famiglie la libertà di scelta, occorre un piano per incrementare le sezioni statali, soprattutto in quei territori dove, a causa del permanere delle liste di attesa, risulta obbligata l'iscrizione alle scuole paritarie.</p> <p>Da segnalare che il contributo di 65 milioni di cui al comma 2 (vedi scheda successiva) erogato alle istituzioni educative e scolastiche dell'infanzia non statali si configura più come sostegno alle imprese che non come misura di potenziamento del sistema integrato 0-6</p>

FONDI EUROPEI E FONDO SVILUPPO E COESIONE

Articolo 241

Utilizzo Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

Sintesi contenuto	<p>A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), che provengono dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.</p> <p>L'utilizzo di tale risorse è coerente con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.</p> <p>La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.</p>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 242

Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

Sintesi contenuto	<p>Le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, sono autorizzate a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia.</p> <p>Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari (POC) vigenti o da adottarsi, assicurando così la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione.</p> <p>Ai POC sono assegnate anche le risorse del cofinanziamento nazionale che si sono "liberate" per effetto dell'integrazione fino al 100% del tasso di cofinanziamento UE dei Programmi Operativi.</p> <p>In attesa della riassegnazione delle risorse da parte dell'UE, le Autorità di gestione assicurano gli impegni già assunti attraverso la riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 241.</p> <p>il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale</p> <ul style="list-style-type: none">- procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei, anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai Programmi Operativi Complementari- propone al CIPE, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva ricognizione di tali risorse.
Commento	<p>Il complesso meccanismo di riprogrammazione previsto dall'articolo 242, in linea con i recenti regolamenti adottati dalla commissione Europea, potrebbe consentire di utilizzare una prima tranches di risorse (cospicue) per contrastare le conseguenze della pandemia soprattutto nell'ambito del sistema scolastico. Il pensiero va immediatamente al PON "Per la scuola" che ha subito negli ultimi anni pesanti rallentamenti determinati dal tentativo messo in atto, dal 2016 in poi, di piegare ogni azione a mera amplificazione di singoli interventi previsti dalla Legge 107/15. Ora ci potrebbero essere i margini per un autentico cambio di rotta se le risorse non ancora impegnate o seppur impegnate, non spese, verranno finalizzate a significativi interventi nell'ambito del sistema scolastico, interventi che non sono stati finanziati con le nazionali non hanno finanziato (organici, formazione, edilizia).</p>

FINANZIAMENTI ISTRUZIONE PARITARIA

Articolo 233 commi 3 e 4

Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni

Sintesi contenuto	<p>Ai soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, è previsto per l'anno 2020 un contributo per 165 milioni (la legge di conversione ha incrementato di 100 milioni le risorse originarie previste dal decreto legge). Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione in maniera proporzionale al numero degli iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.</p> <p>Alle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori fino a 16 anni di età, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, è previsto un contributo per 120 milioni (la legge di conversione ha incrementato di 50 milioni le risorse originarie previste dal decreto legge). Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione in maniera proporzionale al numero degli iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati.</p>
Commento	Per le scuole private e paritarie si ha un raddoppio dei finanziamenti con soldi freschi mentre per la scuola statale no. In questa maniera poi non si aiutano come avevamo chiesto le scuole in crisi.

CENTRI ESTIVI E POVERTÀ EDUCATIVA

Articolo 105

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

Sintesi contenuto	<p>L'articolo prevede che una quota delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, incrementato di 150 milioni di euro, sia destinata ai comuni per finanziare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra zero e i sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori <p>Dette iniziative potranno essere attivate anche in collaborazione con enti pubblici e privati.</p> <p>Con successivo decreto, il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilirà i criteri per il riparto della quota, destinando gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10% delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa con la conferenza unificata.</p> <p>Il decreto risponde in primo luogo alle esigenze di conciliazione delle famiglie, finalizzando le attività "estive" destinate a bambini e ragazzi da 3 a 14 anni al recupero della socialità, della dimensione ricreativa e, in minima parte, a contrastare la povertà educativa.</p>
Commento	<p>Pur ritenendo legittime le motivazioni e doveroso l'intervento a sostegno di tali attività, richieste dalle famiglie e utili a interrompere l'isolamento forzato in cui i bambini e le bambine si sono bruscamente ritrovati per lunghissimi mesi, si rileva l'assenza di consapevolezza, in questo articolo come nell'impianto generale del decreto e per quanto riguarda lo stanziamento delle risorse, che la Scuola è l'istituzione per eccellenza preposta a contrastare disuguaglianze e povertà, materiali e formative; solo un piano di interventi strutturali volti a qualificare il sistema pubblico di istruzione può garantire la ripartenza e la crescita del Paese nella prospettiva di un modello di sviluppo compatibile e di una società più giusta e democratica, a partire dai diritti dei più piccoli, primo tra tutti un accesso universale e gratuito alle scuole di ogni ordine e grado.</p>

CONTRIBUTO PER L'EDUCAZIONE MUSICALE

Articolo 105-ter Contributo per l'educazione musicale

Sintesi contenuto	<p>Ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 30.000, è riconosciuto per il 2020 un contributo, per un importo non superiore a € 200, per le spese sostenute per la frequenza:</p> <ul style="list-style-type: none">- di lezioni di musica presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020;- di cori, bande e scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione <p>Il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia stata sostenuta con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili.</p> <p>Per questo intervento sono stanziati 10 milioni di euro. Teoricamente potrebbero usufruire del contributo 50 mila famiglie.</p>
Commento	<p>Si tratta di un intervento utile e condivisibile. Tuttavia il nostro giudizio resta severo nel rilevare come anche in questo articolo, come nell'impianto generale del decreto, manchi la consapevolezza che solo un piano di interventi strutturali volti a qualificare il sistema pubblico di istruzione può garantire pari opportunità di istruzione e formazione.</p>

IeFP, IFTS e ITS

Articolo 91

Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo

Sintesi contenuto	<p>In conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza in analogia a quanto previsto per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, le attività didattiche relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e quelli erogati dagli istituti tecnici superiori (ITS), sono svolte con modalità a distanza, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità.</p> <p>L'impossibilità di erogare le ore previste dagli ordinamenti dei percorsi IeFP, IFTS e ITS, non inficia la validità dell'anno scolastico o formativo 2019/20.</p> <p>Laddove ritenuto necessario ed individuandone le relative modalità, è assicurato il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.</p> <p>La sospensione delle attività in presenza non incide ai fini dell'applicazione del meccanismo di decurtazione dei finanziamenti provenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei.</p>
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETTORI PRIVATI

<p>Articolo 25 Contributo a fondo perduto</p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese. Il contributo è misurato alla differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019.</p>
<p>Articolo 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</p>	<p>Agli aumenti di capitale sociale in aziende che hanno perso ricavi per almeno il 33% del fatturato nell'anno è consentito un credito d'imposta pari al 20% della ricapitalizzazione.</p>
<p>Articolo 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p>	<p>È previsto un credito d'imposta pari al 60% dei canoni di locazione per le aziende con ricavi inferiori ai 5 milioni.</p>
<p>Articolo 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p>	<p>Le Regioni, le Province autonome e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa.</p>
<p>Articolo 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese</p>	<p>Le Regioni, le Province autonome e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto alle imprese. Sotto forma di garanzie ai prestiti per gli investimenti e ai prestiti per il capitale di esercizio concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.</p>
<p>Articolo 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese</p>	<p>Le Regioni, le Province autonome e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto a titolo di prestito per il fabbisogno, per gli investimenti e per il capitale di esercizio concessi in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.</p>
<p>Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19</p>	<p>Le Regioni, le Province autonome e le Camere di commercio possono adottare misure di sostegno ai costi salariali, comprese quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, finalizzati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID- 19.</p> <p>La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.</p> <p>L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.</p> <p>La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.</p> <p>La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.</p>

<p align="center">Articolo 68 Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</p>	<p>Il trattamento ordinario di integrazione salariale e l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19 "sono incrementate di ulteriori cinque settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.</p> <p>Ai beneficiari di assegno ordinario e limitatamente alla causale COVID-19 spetta l'assegno per il nucleo familiare.</p> <p>La domanda deve essere consegnata entro la fine del mese successivo. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Viene ripristinato l'obbligo di informativa con eventuale esame congiunto da svolgersi entro tre giorni.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine vale quanto sopra.</p>
<p align="center">Articolo 70 Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga</p>	<p>Per la cassa integrazione in deroga la durata di nove settimane è incrementata di ulteriori cinque settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. La legge di conversione del decreto legge ha inserito le modifiche delle norme sulle procedure di concessione e di erogazione concernenti esclusivamente le domande relative alle prime nove settimane di trattamento in deroga. Per le domande relative ai trattamenti successivi trovano applicazione le norme presenti nell'articolo 71.</p>
<p align="center">Articolo 70-bis. (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)</p>	<p>Viene concesso un ulteriore periodo di 4 settimane di intervento CIG e assegno ordinario ex Covid 19 alle imprese che hanno esaurito le 14 settimane di integrazione salariale e assegno ordinario previsti dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'articolo 70.</p>
<p align="center">Articolo 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</p>	<p>È prorogato al 31 luglio 2020 il periodo in cui la sorveglianza attiva è considerato ricovero ospedaliero.</p>
<p align="center">Articolo 75 Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità</p>	<p>Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.</p>
<p align="center">Articolo 76 Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità</p>	<p>Le misure di condizionalità di RDC, NASPI e DISCoLL sono sospese per ulteriori due mesi, per un totale di quattro mesi.</p>
<p align="center">Articolo 80 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</p>	<p>Il divieto di licenziamento è esteso da 60 giorni a 5 mesi. Sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p> <p>Fino al 17 agosto sono prolungati da 10 a 45 giorni i tempi dell'esame congiunto per i trasferimenti d'azienda.</p>

<p align="center">Art. 82 Reddito di emergenza</p>	<p>Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza. Le domande per il REM sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote di entità compresa tra 400 e 800 euro.</p>
<p align="center">Articolo 83 Sorveglianza sanitaria</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dal DLgs 81/08, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL.</p>
<p align="center">Articolo 84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'<i>Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</i>, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Sono rinnovate anche le indennità degli articoli 28 e 29. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: Lavoratori intermittenti: devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; Prestazioni occasionali: per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.</p>
<p align="center">Articolo 86 Divieto di cumulo tra indennità</p>	<p>Le indennità di cui agli articoli 84 (indennità per autonomi), 85 (indennità per lavoratori domestici), 78 (reddito di ultima istanza) e 98 (indennità per lavoratori sportivi) non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (reddito di ultima istanza del vecchio decreto). Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.</p>

<p align="center">Art. 88 Fondo Nuovo Nuove Competenze</p>	<p>Per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</p> <p>Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo.</p>
<p align="center">Art. 90 Lavoro agile</p>	<p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>La legge di conversione ha esteso il diritto al lavoro anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.</p>
<p align="center">Articolo 93 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato</p>	<p>È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali.</p> <p>Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p align="center">Articolo 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro</p>	<p>Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro l'INAIL promuove interventi straordinari per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti a tutela della salute. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, che intervengono sugli stessi costi.</p> <p>Verranno, inoltre, finanziati dall' INAIL progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.</p>
<p align="center">Articolo 106 Disposizioni in materia di terzo settore</p>	<p>Estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità.</p>
<p align="center">Articolo 109 Servizi delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Riscrive l'art.48 DL 18/2020. Si prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a pagare i gestori privati per le attività sospese che possono essere erogate in altra forma dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. Le prestazioni rese in altra forma devono essere co-progettate e pagate ai gestori privati con quota parte dei finanziamenti previsti prima della sospensione e sono soggetti a verifica. È corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture a cura degli affidatari del servizio con il proprio personale preposto. La P.A. può riconoscere un contributo per le spese incomprimibili tenendo conto delle entrate residue</p>

	<p>mantenute. Viene assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti. È fatta salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, resi in convenzione, appalto o concessione.</p>
<p>Articolo 125 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro</p>	<p>È previsto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Sono destinatari i soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p>